



delle Infrastrutture

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PIOMBINO

ORDINANZA n.72 / 2003

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino;

- Vista** la nota n. 13111 in data 18.06.03 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali — Sezione per i Beni Archeologici — di Firenze, ha chiesto l'emanazione di specifica Ordinanza allo scopo di vietare immersioni subacquee nei fondali antistanti la località Torre del Sale nel Comune di Piombino;
- Visto** la legge 01.06.1939, n. 1089 e succ. modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico;
- Visto** il Decreto Interministeriale 12.07.1989 contenente le disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico;
- Vista** la propria Ordinanza n. 19 in data 15 aprile 1997 relativa alla individuazione di siti Archeologici;
- Vista** l'Ordinanza n. 11/97 in data 21/07/1997 relativa alla disciplina degli accosti nella rada di Piombino ed in particolare l'art. 1 — area C (esterna alla zona di pilotaggio);
- Considerato** necessario concorrere, con la competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Firenze, alla protezione della suddetta area, allo scopo di prevenire e/o reprimere illeciti depauperanti e danneggiamenti del locale contesto archeologico;
- Ritenuto** altresì necessario vietare immersioni subacquee e qualunque attività che potrebbe recare potenziale nocimento ai reperti archeologici ubicati nei fondali antistanti la località Torre del Sale, in attesa del completamento delle indagini e ricognizioni del competente servizio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Culturali;
- Visti** gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli art.li 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione — parte marittima -;

RENDE NOTO

che il fondale antistante la località Torre del Sale del Comune di Piombino, risulta interessato da un giacimento di reperti archeologici;

- in conseguenza di quanto sopra premesso,

ORDINA

Articolo 1
(divieti)

A partire dalla data odierna, nell'area circolare avente centro nel punto di coordinate LAT. 42° 55' 35.202"N — LONG. 010°35'37.758" E e raggio di 1000 metri a partire dal punto del relitto, **sono vietati** la sosta, qualsiasi tipo di pesca, la balneazione, le immersioni e l'ancoraggio di qualsiasi unità.

Articolo 2
(obblighi)

E fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Firenze, oltre ad eventuali ritrovamenti di materiale di interesse, ogni comportamento a loro conoscenza anche solo potenzialmente causativo di danno al patrimonio pubblico storico — artistico sommerso o rinvenuto sul Demanio Marittimo, nonché danneggiamenti o furti dei relativi beni.

Articolo 3
(deroghe)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1) eventuali deroghe alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza dovranno esser richieste di volta in volta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Articolo 4
(disposizioni finali)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

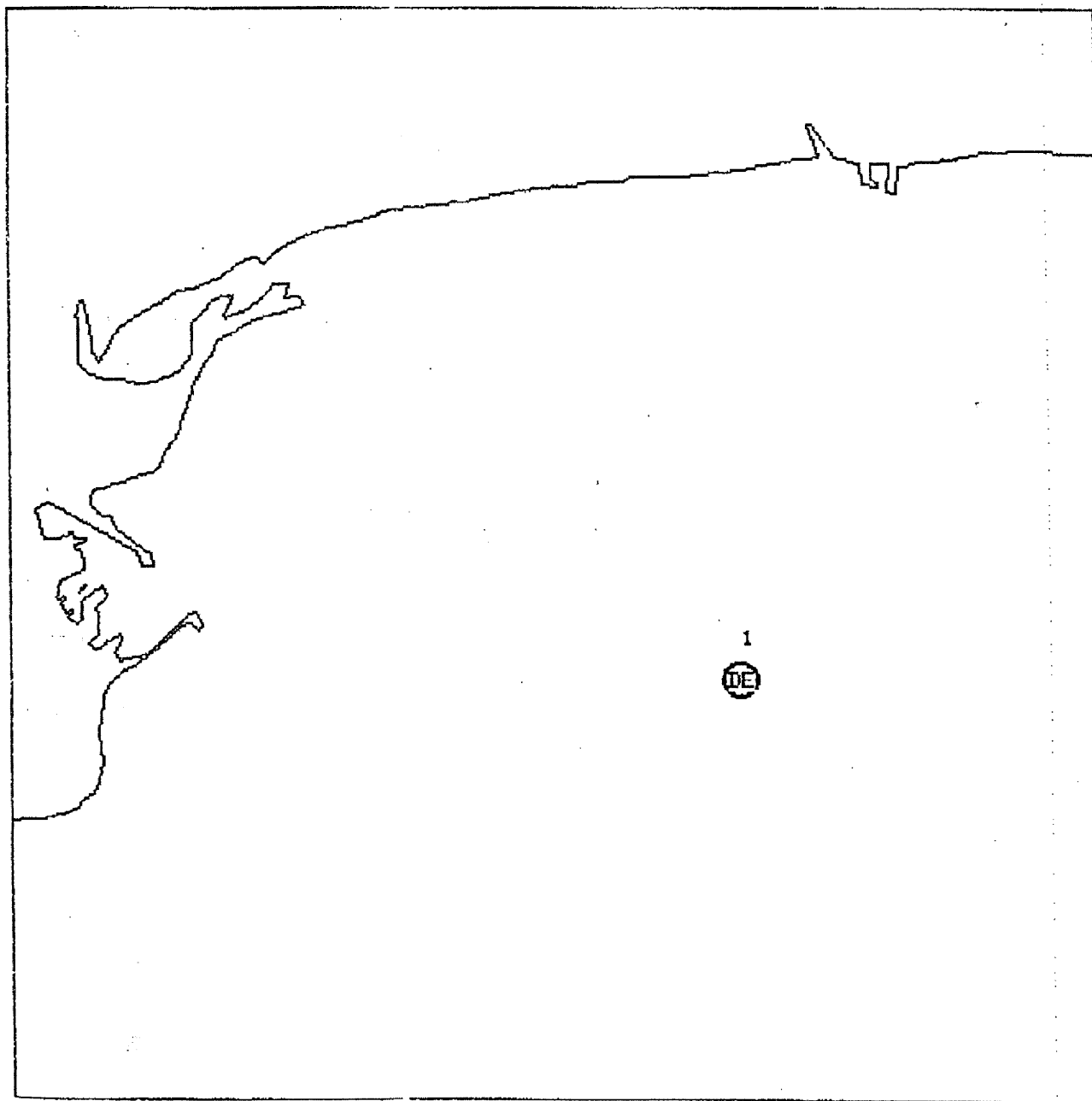
Piombino, 28 luglio 2003

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000*


IL COMANDANTE
C.C. (CP) Giovanni STELLA

r

AREA PERELLI



N°	IDENTIFICAZIONE	POSIZIONE (WG\$ 84)	PROFONDITA'
1	RELir 1.0 ROMANO _ CON ANFORE	42°35,35'202"N _ 010°35'37,758"E	21 MT